

COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI –
L.241/90

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06 febbraio 2003

INDICE

INDICE	2
CAPO I - FINALITÀ	4
<i>Art. 1 - Principi.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 - Osservanza del regolamento.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 - Diffusione del regolamento.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Pubblicazione atti di concessione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Richiesta copie del regolamento.....</i>	<i>4</i>
CAPO II - PROCEDURE.....	5
<i>Art. 6 - Domande di contributo.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 - Istruttoria domande</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 - Predisposizione atti conseguenti.....</i>	<i>5</i>
CAPO III - SETTORI D'INTERVENTO	6
<i>Art. 9 - Settori.....</i>	<i>6</i>
CAPO IV - SOGGETTI AMMESSI.....	7
<i>Art. 10 - Soggetti.....</i>	<i>7</i>
CAPO V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE.....	8
<i>Art. 11 - Contributi ordinari.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 - Contributi per manifestazioni</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 - Contributi straordinari.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 - Responsabilità.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 - Patrocinio</i>	<i>10</i>
CAPO VI - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE.....	11
<i>Art. 16 - Finalità.....</i>	<i>11</i>
CAPO VII - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO.....	12
<i>Art. 17 - Finalità.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 18 - Concessione impianti e attrezzature</i>	<i>12</i>
CAPO VIII - SVILUPPO ECONOMICO.....	13
<i>Art. 19 - Interventi del Comune.....</i>	<i>13</i>
CAPO IX - ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE.....	14
<i>Art. 20 - Finalità.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 21 - Contributi all'Istituto Comprensivo.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 22 - Contributi alle Scuole Materne</i>	<i>15</i>
CAPO X - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI	16
<i>Art. 23 - Finalità.....</i>	<i>16</i>
CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI.....	17
<i>Art. 24 - Albo beneficiari.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 25 - Struttura dell'albo beneficiari.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 26 - Pubblicazione albo beneficiari.....</i>	<i>18</i>
ALLEGATO A.....	19
ALLEGATO B	21

Capo I - FINALITÀ

Art. 1 - Principi

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2 – Osservanza del regolamento

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3 – Diffusione del regolamento

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4 – Pubblicazione atti di concessione

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Art. 5 – Richiesta copie del regolamento

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II - PROCEDURE

Art. 6 – Domande di contributo

1. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto:

Richiesta	Mod.	Presentazione istanza
<i>Contributi ordinari</i>	<i>A</i>	<i>Entro il 31 marzo dell'anno per cui si chiede il contributo</i>
<i>Manifestazioni e iniziative</i>	<i>B</i>	<i>Almeno 30 giorni prima della manifestazione o iniziativa</i>
<i>Contributi straordinari</i>	<i>C</i>	<i>Entro l'anno</i>

2. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento è destinato.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 7 – Istruttoria domande

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Servizio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti dall'art. 11.
2. Le istanze istruite sono rimesse dal Servizio competente alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti e iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al Servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 8 – Predisposizione atti conseguenti

1. Il Servizio competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del Servizio esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento e il responsabile del Servizio finanziario esprime il parere contabile per la copertura finanziaria.

Capo III - SETTORI D'INTERVENTO

Art. 9 - Settori

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela di valori monumentali , storici e tradizionali;
 - d) Cultura ed informazione;
 - e) Sviluppo economico;
 - f) Tutela dei valori ambientali.

Capo IV - SOGGETTI AMMESSI

Art. 10 - Soggetti

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di persone fisiche, associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.
2. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

CAPO V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 11 – Contributi ordinari

1. Per le persone fisiche, gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 9, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune. (vedasi - allegato a - che deve essere usato per la richiesta).
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene secondo le seguenti modalità:

Richiesta	Mod.	Liquidazione	
		Acconto 50%	Saldo
Contributi ordinari	A	Entro il 31 dicembre dell'anno per cui si chiede il contributo	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla richiesta, a seguito di presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso (*).
Manifestazioni e iniziative	B	----	Entro 30 giorni dalla presentazione del consuntivo. Qualora il consuntivo sia inferiore al preventivo, il contributo viene ridotto in proporzione. (**)
Contributi straordinari	C	----	A seguito di deliberazione della Giunta Comunale.

(*) La mancata presentazione del rendiconto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, comporta il decadimento del diritto al saldo.

(**) La mancata presentazione del rendiconto entro sei mesi dalla data della manifestazione, comporta il decadimento del diritto al saldo.

4. L'istanza di concessione di cui al presente articolo, da redigersi in carta semplice, dovrà essere firmata dal Presidente, dal Legale rappresentante o dai rispettivi sostituti su modello autocertificativo (allegato A).
5. Il contributo da erogare sarà stabilito dalla Giunta Comunale.
6. Qualora il bilancio dell'Associazione sia in attivo, nell'istanza deve essere giustificato il motivo della richiesta.

Art. 12 – Contributi per manifestazioni

1. Per le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative,

progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico. La richiesta di contributo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione o iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Responsabile del Servizio in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del consuntivo della manifestazione. Il Comune potrà richiedere all'ente o associazione organizzatrice copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Il contributo massimo che può essere erogato non può superare il disavanzo del bilancio della manifestazione.
4. L'istanza di concessione di cui al presente articolo, da redigersi in carta semplice, dovrà essere firmata dal Presidente, dal Legale rappresentante o dai rispettivi sostituti su modello autocertificativo (allegato B).

Art. 13 – Contributi straordinari

1. Per interventi straordinari a sostegno di attività extracomunali e i programmi di cooperazione allo sviluppo e interventi di solidarietà internazionali, come previsto dall'art. 19 comma 1 bis della Legge 68/93, per i quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale tale da giustificare un intervento del Comune, lo stesso può essere attuato nel limite dell'importo stanziato nel capitolo del bilancio di previsione di competenza destinato a tale scopo.
2. Per interventi straordinari quali programmi di cooperazione allo sviluppo e interventi di solidarietà NAZIONALI per i quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale tale da giustificare un intervento del Comune, lo stesso può essere attuato nel limite dell'importo stanziato nel capitolo del bilancio di previsione di competenza destinato a tale scopo;
3. L'erogazione del contributo per le finalità di cui ai commi 1 e 2, data la straordinarietà dell'intervento, avverrà in un'unica soluzione all'atto dell'accoglimento della proposta da parte della Giunta Municipale.
4. L'istanza di concessione di cui al presente articolo, da redigersi in carta semplice, dovrà essere firmata dal Presidente, dal Legale rappresentante o dai rispettivi sostituti su modello autocertificativo (allegato C).

Art. 14 - Responsabilità

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici, o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative, e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni

irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 15 - Patrocinio

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 16 – Finalità

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
 - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

CAPO VII - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 17 - Finalità

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Art. 18 – Concessione impianti e attrezzature

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.17, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddette.

Capo VIII - SVILUPPO ECONOMICO

Art. 19 – Interventi del Comune

1. Le funzioni del Comune per promuovere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;
 - f) contributi al "privato sociale" intendendo come tale le cooperative di produzione e lavoro, con particolare riferimento alle imprese che hanno come scopo statutario lo sviluppo dell'occupazione giovanile e l'inserimento nelle attività produttive di soggetti appartenenti alle fasce del disagio giovanile.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Nell'atto di concessione della struttura verranno definite modalità e condizioni alle quali vengono dati in uso i locali.

Capo IX - ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 20 - Finalità

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
 - f) a favore dell'Istituto Comprensivo territoriale, nell'ambito del Piano di Diritto allo Studio, diretti a sostenere i programmi didattici con attività e interventi integrativi, atti a facilitare e migliorare l'apprendimento degli alunni.

Art. 21 – Contributi all'Istituto Comprensivo

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apportata che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Si fa obbligo all'Istituto Comprensivo territoriale di presentare entro il 30 giugno dell'anno scolastico in corso, contestualmente alla presentazione delle richieste per il Piano Diritto allo Studio, una relazione che evidenzi gli interventi fatti, a giustificazione delle spese sostenute con il contributo precedentemente erogato, allegandone le relative fatture.
3. Qualora, per giustificati motivi imputabile al Comune o agli Organismi Scolastici, il contributo non venga utilizzato completamente entro l'anno scolastico in corso, potrà essere utilizzato e rendicontato con il contributo dell'anno scolastico successivo. Le fatture che, per motivi indipendenti dalla volontà degli Organismi Scolastici, non fossero pervenute contestualmente alla relazione, devono comunque essere presentate prima dell'erogazione del contributo successivo.
4. I contributi di cui all'art. 20 lettera f vengono erogati secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio Comunale all'atto della deliberazione del Piano per il Diritto allo Studio e sono subordinati alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute con il contributo precedente.

Art. 22 – Contributi alle Scuole Materne

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apportata che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione dell'educazione e della cultura.
2. L'erogazione del contributo finanziario alle scuole materne viene erogato secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Consiglio Comunale all'atto della deliberazione del Piano per il Diritto allo Studio e sono subordinati alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute con il contributo precedente.

Capo X - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 23 - Finalità

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione , le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Capo XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Albo beneficiari

1. È istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 30 aprile, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio

Art. 25 – Struttura dell'albo beneficiari

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizione normativa in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizione normativa in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. 26 – Pubblicazione albo beneficiari

1. Ogni albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

ALLEGATO A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI – **anno** _____

Al Comune di Villa d'Almè

__l__ sottoscritt__ _____

nat__ a _____ il _____

residente in _____ via _____

nella sua qualità di Presidente e/o Legale rappresentante del _____

_____ (1)

con sede in _____ via _____ n. _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) _____

_____ predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno in corso, secondo il programma allegato alla presente, nel settore (*barrare con X*):

- Assistenza e sicurezza sociale;
- Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- Cultura e informazione;
- Sviluppo economico;
- Tutela dei valori ambientali;

Il sottoscritto dichiara che _____ (2)

?? non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;

?? non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

?? si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;

?? ha ricevuto un contributo dal Comune per l'anno precedente dell'importo di euro. _____

Allega alla presente i seguenti documenti (obbligatori):

- a) copia del bilancio preventivo per l'anno in corso (entrate e spese da 1 gennaio a 31 dicembre);
- b) copia del programma di attività per l'anno in corso (attività da effettuare da 1 gennaio a 31 dicembre);
- c) rendiconto della gestione dell'anno precedente (entrate e spese da 1 gennaio a 31 dicembre).
- d) fotocopia del codice fiscale dell'Ente, Associazione o Comitato.**

Qualora si desideri l'accredito diretto su c/c:

Esatta intestazione del conto corrente: _____

Banca _____ filiale _____

Codice ABI _____ codice CAB _____ numero di Conto _____

Lì, _____

Firma: _____

(1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato.

(2) Ente o Associazione o Comitato e Denominazione.

ALLEGATO B

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, ECC.

Al Comune di Villa d'Almè

__l__ sottoscritt__ _____

nat__ a _____ il _____

residente in _____ via _____

nella sua qualità di Presidente e/o Legale rappresentante del _____

(1)

con sede in _____ via _____ n. ____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____ della seguente manifestazione/iniziativa:

(2)

secondo il programma dettagliato e il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 12 del Regolamento comunale, allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (3) _____

organizzatore della manifestazione/iniziativa suddetta:

?? non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;

?? non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

?? si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;

?? ____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'anno _____ dell'importo di euro _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;

?? dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____

organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti (obbligatori):

?? programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;

?? preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;

?? copia dell'ultimo bilancio approvato (se l'associazione ha un bilancio annuale);

?? **fotocopia del codice fiscale dell'Ente, Associazione o Comitato.**

Qualora si desideri l'accredito diretto su c/c:

Esatta intestazione del conto corrente: _____

Banca _____ filiale _____

Codice ABI _____ codice CAB _____ numero di Conto _____

Lì, _____

Firma: _____

(1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato.

- (2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.
- (3) Ente o Associazione o Comitato e Denominazione.

ALLEGATO C

ISTANZA PER INTERVENTI STRAORDINARI

Al Comune di Villa d'Almè

Il sottoscritt _____

nat a _____ il _____

residente in _____ via _____

nella sua qualità di Presidente e/o Legale rappresentante del _____

_____ (1)

con sede in _____ via _____ n. _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno del seguente PROGETTO O INIZIATIVA allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (3) _____

organizzativo del progetto o iniziativa suddetta:

?? non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;

?? non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

?? si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per il progetto o iniziativa sopra illustrata;

?? _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'anno _____ dell'importo di euro _____ per progetti o iniziative avente finalità analoghe;

?? dichiara che nel progetto o iniziativa non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti (obbligatori):

?? relazione dettagliata del progetto o dell'iniziativa;

?? quantificazione dell'entità del progetto o dell'iniziativa da finanziare;

?? **fotocopia del codice fiscale dell'Ente, Associazione o Comitato.**

Qualora si desideri l'accredito diretto su c/c:

Esatta intestazione del conto corrente: _____

Banca _____ filiale _____

Codice ABI _____ codice CAB _____ numero di Conto _____

Lì, _____

Firma: _____

(1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato.

(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.

(3) Ente o Associazione o Comitato e Denominazione.